



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

Letta l'opposizione proposta in data 17 gennaio 2013, alle ore 15,30 dal sig. Gabriele Pinzone nella qualità di procuratore speciale del dott. Cesare Valentinuzzi avverso il provvedimento n. 15600/EP/130 del 14 gennaio 2013 con il quale il Ministero dell'Intero ha ricusato il contrassegno recante il n. 130 depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il 12 gennaio 2013 per il partito denominato "UNIONE DI CENTRO - U.D.C.";

Lette le controdeduzioni del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2013;

Sentito il dott. Gianluca Forieri per il ricorrente Sig. Gabriele Pinzone.

Ritenuto che il provvedimento ministeriale opposto è fondato sul rilievo che il contrassegno depositato dall'istante «contiene, senza averne la legittimazione, elementi letterali confondibili - scritta "UNIONE DI CENTRO" - caratterizzante il simbolo usato tradizionalmente da altro partito presente in Parlamento e depositato con il n. 67 - "UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) - in violazione dell'art. 14, terzo, quarto e sesto comma del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e la ricusazione consegue al non ottemperato invito, contenuto nel predetto provvedimento, a sostituire il contrassegno depositato e ritenuto in violazione delle norme surrichiamate;

Considerato che le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione si sostanziano a) nella non confondibilità dei simboli; b) nella mancata compresenza dei due simboli in conflitto nella medesima votazione, in quanto il simbolo ricusato (n. 130) è presente per le elezioni del Senato, per le quali non è invece presente il simbolo "UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) (n. 67).

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 14, terzo e sesto comma, rispettivamente vietano: a) «la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza oppure con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti»; b) «la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore». A ciò il quarto comma della stessa norma aggiunge in senso esplicativo «che costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica»;

Ritenuto che alla luce delle predette disposizioni il contrassegno n. 130 presenta gli elementi di confondibilità normativamente evidenziati, in particolare in relazione all'utilizzo dell'acronimo U.D.C. riprodotto nella parte superiore del simbolo ed evidenziato nel simbolo stesso mediante l'impiego di un carattere e di colori diversi da quelli della restante parte del contrassegno, elementi fortemente evocativi del partito che fa capo all'on. Casini, presente in Parlamento e che ha fatto uso tradizionale, anche con diffusa eco nei mass media, del predetto acronimo U.D.C. come immediata sintesi di richiamo dei propri orientamenti politici;

Ritenuto che la mancata presenza del contrassegno n. 67 - "UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) - nelle elezioni per il Senato, ove sarebbe, invece, presente il contrassegno n. 130 "UNIONE DI CENTRO", costituisce circostanza che aggrava gli elementi di confondibilità rilevati perché idoneo a determinare un errore nell'elettore, che non trovando il contrassegno n. 67 tra quelli votabili per il Senato, potrebbe essere indotto a credere che sia proprio il contrassegno n. 130 quello da votare, ove egli voglia votare per il partito riconducibile all'on. Casini.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente /

Depositato in Segreteria

19 GENNAIO 2013 ore 9.55